

Bruxelles, 27.1.2021
COM(2021) 27 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra

PROGETTO DI

DECISIONE 2/2020 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA- PERÙ-ECUADOR

del XX 2021

che modifica l'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in particolare l'articolo 191,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("l'accordo commerciale"), stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.
- (2) L'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1 ("Soggetti dell'amministrazione centrale"), dell'accordo commerciale specifica i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d'appalto sono disciplinate dal titolo VI.
- (3) Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici del 17 ottobre 2019, tenutasi a Bogotá, la Colombia ha informato l'Unione della sua intenzione di aggiornare l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011 e appartenenti al livello esecutivo. Al momento della conclusione dei negoziati per l'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da enti appaltanti a livello ministeriale. Tali agenzie non figurano attualmente nell'elenco degli enti appaltanti a livello centrale per quanto riguarda la Colombia.
- (4) L'Unione e la Colombia convengono che l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale della Colombia debba essere aggiornato aggiungendo le sei agenzie di cui alla presente decisione.
- (5) È pertanto necessario modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale. L'Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non dovrebbe richiedere adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo commerciale.
- (6) La decisione di modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale può essere adottata in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale dall'Unione e dalla Colombia, in quanto paese andino firmatario interessato, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 4, poiché riguarda esclusivamente ai rapporti bilaterali tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale, all'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale sono aggiunti il seguente titolo e le seguenti agenzie:

"Agenzie esecutive

29. Agencia Nacional de Minería

30. Agencia Nacional de Infraestructura

31. Agencia Nacional de Seguridad Vial

32. Agencia Nacional del Espectro

33. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

34. Agencia de Desarrollo Rural".

Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 non comporta adeguamenti compensativi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...].

La presente decisione è redatta nelle lingue ufficiali delle parti dell'accordo commerciale, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a [...]

Per il comitato per il commercio